



# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circoscrizione del Tribunale di Catania

## Codice di autodisciplina adottato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania per gli esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto contabile

### PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania adotta il presente Codice di autodisciplina per gli esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile nel **rispetto delle priorità istituzionali** del programma dell'Ordine e nella consapevolezza che la tutela della professionalità non può prescindere dall'applicazione di valori dichiarati e sottoscritti.

Il Codice configura l'esame di abilitazione quale naturale epilogo di un programma di tirocinio e formazione permanente nel quale si trasmettono, in uno con i saperi professionali, i principi-base della nostra **identità professionale**.

Il Codice è da intendersi come strumento disponibile per tutti gli iscritti per la valorizzazione del **merito**, della **responsabilità** e della **trasparenza** nonché parte di un più ampio programma a favore dei giovani e della crescita costante della nostra comunità professionale da realizzarsi attraverso attività relative all'accesso alla professione, allo sviluppo delle competenze e al rapporto di diritti e doveri reciproci tra dominus e tirocinante.

### ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Colui che accetta la nomina a membro di Commissione negli esami per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile si impegna a svolgere l'incarico secondo il presente Codice di autodisciplina e secondo le previsioni del Codice di deontologia professionale.

### ART. 2 - COMPETENZA

Il nominato membro della commissione di esami, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla funzione espletata.

### ART. 3 - DISPONIBILITÀ

Il commissario, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'incarico ricoperto il tempo e l'attenzione necessari al fine di svolgere e concludere lo stesso nel pieno rispetto degli impegni assunti singolarmente e dalla Commissione della quale fa parte.



# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circostrizione del Tribunale di Catania

## **ART. 4 - IMPARZIALITÀ**

Il commissario, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione ricoperta, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.

## **ART. 5 - INDIPENDENZA**

Il commissario, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase della procedura di esame, con totale affrancazione da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni influenza esterna.

## **ART. 6 - RISERVATEZZA**

Il commissario, quando accetta, deve evitare in qualunque fase della procedura di esame ogni comunicazione riguardante fatti, episodi e valutazioni inerenti, in qualsivoglia maniera, la procedura in corso, salvaguardando sempre e comunque il valore dell'anonimato delle prove scritte.

## **ART. 7 - TRASPARENZA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE**

Il commissario, quando accetta, informa la propria condotta ai principi di trasparenza e legalità, impegnandosi, unitamente agli altri membri della commissione, a rendere conoscibili i criteri adottati per la valutazione delle prove scritte ed orali.

I detti criteri di valutazione devono comunque essere ispirati ad equilibrio e ragionevolezza e devono tener conto dell'obbligo della pratica professionale prevista nel triennio di tirocinio.